Conto Corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

Anno LXVII **Roma — Martedì, 2 febbraio 1926** **Numero 26**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA E DEGLI AFFARI DI CULTO — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

ERRATA-CORRIGE

Nel R. decreto 3 gennaio 1926, n. 88, relativo al trattamento economico del personale dell'Azienda per i servizi telefonici, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 28 gennaio corrente anno, per inesattezza della copia trasmessa, debbono essere apportate le seguenti correzioni:

All'art. 1, 5° rigo, dove leggesi ai gradi 6°, 7°, 8°, 9°, 10° e 12°, intercalare fra il 10° e il 12° « 11° ». All'articolo stesso, dove leggesi « 1ª categoria - Grado 6°, 4 Capi reparto, ispettori 5 », deve leggersi soltanto: « Capi reparto, ispettori »; ed all'articolo stesso dove leggesi « 4ª categoria, impiegati amministrativi contabili, ecc., stipendio L. 11,000 », leggasi, invece, L. 11,600. All'art. 2, rigo undicesimo, là dove dice « l'entità », deve leggersi « l'utilità » come risulta dal testo originale e come qui si rettifica.

SOMMARIO

Numero di pubblicazione — LEGGI E DECRETI

319. — REGIO DECRETO 3 dicembre 1925, n. 2501.
Disposizioni per il funzionamento del servizio delle costruzioni ferroviarie in conto diretto dello Stato. Pag. 438

320. — REGIO DECRETO 17 dicembre 1925, n. 2502.
Approvazione della convenzione 28 novembre 1925 per il riscatto dei tronchi ferroviari Bagni di Lucca-Castelnuovo di Garfagnana e Aulla-Monzone . . . Pag. 438

321. — REGIO DECRETO 3 gennaio 1926, n. 101.
Nomina dell'on. Giovanni Banelli a Regio commissario per i Magazzini generali di Trieste in sostituzione del contrammiraglio gr. uff. Eugenio Genta . Pag. 439

322. — REGIO DECRETO 3 gennaio 1926, n. 102.
Nomina a reggente il Commissariato per il porto di Napoli del colonnello di porto Francesco Pasciuto in sostituzione del vice ammiraglio d'armata nella riserva navale S. E. Enrico Millo . . . . Pag. 439

323. — REGIO DECRETO 13 dicembre 1925, n. 2496.
Erezione in Ente morale del Fondo di previdenza Ignazio Grün per gli operai della Società anonima « Latte condensato lombardo », in Milano . . . . . Pag. 439

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1926.
Approvazione di tariffa della Società anonima « Atlante », con sede in Milano, per l'assicurazione sulla durata della vita umana . . . . Pag. 440

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1926.
Approvazione di tariffe per l'assicurazione sulla vita umana, della « Società cattolica di assicurazione » con sede in Verona. Pag. 440

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1926.
Autorizzazione al « Consorzio esercenti macellari » con sede in Firenze, ad esercitare l'assicurazione contro i danni del bestiame bovino da macello . . . . Pag. 440

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1925.
Licenziamento dal servizio del volontario nella carriera degli ufficiali di pubblica sicurezza Minerva Luigi . . . . Pag. 441

DECRETI PREFETTIZI:
Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Rubiana e di Sant'Agata di Militello . . . . Pag. 441

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero dei lavori pubblici:
Modificazione dello statuto del Consorzio di scolo di Roncoferraro (Mantova) . . . . Pag. 441
Ampliamento del comprensorio del Consorzio di scolo Cavo Comune e Cavezzo . . . . Pag. 441
Ministero delle finanze: Rettifiche d'intestazione (Elenco n. 24). Pag. 442
Ministero dell'economia nazionale: Corso medio dei cambi e media dei consolidati negoziati a contanti . . . Pag. 443

BANDI DI CONCORSO

Ministero dell'aeronautica: Concorso per titoli a 19 posti di ufficiale inferiore nella categoria automobilisti dell'arma aeronautica (ruolo specializzati) e nella categoria assistenti tecnici del corpo del Genio aeronautico (ruolo specializzati). Pag. 443
Ministero dell'economia nazionale: Proroga della scadenza del concorso per 4 posti di tecnico (personale subalterno) presso le scuole agrarie medie specializzate . . . . . Pag. 444

LEGGI E DECRETI

Numero di pubblicazione 319.

REGIO DECRETO 3 dicembre 1925, n. 2501.

Disposizioni per il funzionamento del servizio delle costruzioni ferroviarie in conto diretto dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il Nostro decreto 4 agosto 1924, n. 1262;
Visto il Nostro decreto 8 gennaio 1925, n. 172;
Visto il Nostro decreto 29 luglio 1925, n. 1429;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze e con quello per le comunicazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Con appositi provvedimenti legislativi verranno portati in aumento ai fondi stanziati per le costruzioni ferroviarie, ed all'infuori dei limiti fissati dagli articoli 3 e 4 del R. decreto-legge 11 novembre 1924, n. 1932, le somme versate in tesoreria per contributi di Enti diversi in lavori ferroviari di carattere promiscuo.

Art. 2.

Per le spese di costruzione di strade ferrate il limite massimo di L. 1,000,000 per i mandati di anticipazione di cui all'art. 12 del R. decreto 8 febbraio 1923, n. 422, è elevato a L. 5,000,000 per le sole anticipazioni da prelevarsi per intiero mediante ordinativi.

Art. 3.

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato deve ritenersi autorizzata a dare corso con le forme e le modalità che erano già in uso prima del passaggio al Ministero dei lavori pubblici dei servizi delle nuove costruzioni ferroviarie, ai pagamenti, alle forniture ed alle altre prestazioni che non oltre la data del 31 agosto 1924 le siano state richieste dal predetto Ministero (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili) per assicurare la continuità del servizio delle costruzioni stesse.

Art. 4.

La sorveglianza della costruzione di ferrovie concesse all'industria privata, quando lo Stato debba assumerne poi l'esercizio, è affidata agli uffici di dirigenza per i lavori di costruzione di nuove linee ferroviarie alla dipendenza del Ministero dei lavori pubblici (Ispettorato generale delle ferrovie, tramvie e automobili).

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE.

GIURIATI — VOLPI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli:* ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 271. — FAINI.

Numero di pubblicazione 320.

REGIO DECRETO 17 dicembre 1925, n. 2502.

Approvazione della convenzione 28 novembre 1925 per il riscatto dei tronchi ferroviari Bagni di Lucca-Castelnuovo di Garfagnana e Aulla-Monzone.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Vista la legge 29 giugno 1913, n. 864, concernente, fra l'altro, il riscatto dei tronchi Bagni di Lucca-Castelnuovo di Garfagnana e Aulla-Monzone, concessi in costruzione ed esercizio alla Ditta Saverio Parisi fu Enrico, mediante la convenzione 15 dicembre 1905, approvata con R. decreto 31 dicembre 1905, n. 654;
Ritenuto che con l'art. 2, primo comma, della legge suddetta venne accordata al Governo ogni opportuna facoltà per l'effettuazione del riscatto in parola;
Vista la relazione 17 febbraio 1920 della Commissione tecnica di accertamenti sul conto consuntivo di costruzione dei sopradetti tronchi ferroviari;
Visto il verbale di accordi per la definitiva liquidazione della indennità di riscatto dei tronchi ferroviari in questione in data 14 maggio 1924;
Visto il testo unico delle leggi ferroviarie approvato con R. decreto 9 maggio 1912, n. 1447;
Su proposta dei Nostri Ministri Segretari di Stato per i lavori pubblici e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutoria la convenzione in data 28 novembre 1925 stipulata fra l'Amministrazione dello Stato, rappresentata dalle LL. EE. i Ministri per i lavori pubblici e per le finanze, e la Ditta Saverio Parisi, riguardante la definitiva liquidazione del corrispettivo di riscatto dei tronchi ferroviari Bagni di Lucca-Castelnuovo di Garfagnana e Aulla-Monzone.

Art. 2.

Con decreti del Ministro per le finanze sarà provveduto alla iscrizione in bilancio ed all'autorizzazione al pagamento delle somme dovute alla Ditta Saverio Parisi, in dipendenza della convenzione approvata con il precedente articolo.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 dicembre 1925.

VITTORIO EMANUELE

GIURIATI — VOLPI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 272. — FAINI.

Numero di pubblicazione 321.

REGIO DECRETO 3 gennaio 1926, n. 101.

Nomina dell'on. Giovanni Banelli a Regio commissario per i Magazzini generali di Trieste in sostituzione del contrammiraglio gr. uff. Eugenio Genta.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 4 del R. decreto-legge 3 settembre 1925, numero 1780, che istituisce l'azienda dei Magazzini generali di Trieste;

Visto il R. decreto-legge 1° marzo 1924, n. 550, col quale il contrammiraglio di divisione nella riserva navale gr. uff. Eugenio Genta venne nominato Regio commissario per l'esercizio provvisorio dei Magazzini generali di Trieste;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 16 gennaio 1926 il contrammiraglio di divisione nella riserva navale gr. uff. Eugenio Genta cessa dalla carica di Regio commissario per l'esercizio provvisorio dei Magazzini generali di Trieste.

Con la stessa data l'on. Giovanni Banelli, deputato al Parlamento, è nominato presidente dell'azienda dei Magazzini generali istituita col R. decreto-legge 3 settembre 1925, numero 1780, assumendo intanto le funzioni di Regio commissario per l'esercizio provvisorio dei Magazzini stessi fino al l'inizio della gestione dell'azienda.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 269. — FAINI.

Numero di pubblicazione 322.

REGIO DECRETO 3 gennaio 1926, n. 102.

Nomina a reggente il Commissariato per il porto di Napoli del colonnello di porto Francesco Pasciuto in sostituzione del vice ammiraglio d'armata nella riserva navale S. E. Enrico Millo.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto il R. decreto 31 dicembre 1922, n. 1783, col quale veniva soppresso l'Ente portuale di Napoli ed a S. E. il vice ammiraglio d'armata nella riserva navale Enrico Millo, senatore del Regno, veniva dato incarico della gestione provvisoria dei servizi di quell'Ente;

Visto il R. decreto 25 maggio 1923, n. 1018, col quale venivano determinate le attribuzioni del Regio commissario straordinario per il porto di Napoli;

Visto il R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1602, riguardante la delegazione di funzioni del Regio commissario per il porto di Napoli;

Udito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, di concerto coi Ministri per l'interno, per le finanze, per i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

A decorrere dal 15 gennaio 1926 S. E. il vice ammiraglio di armata nella riserva navale Enrico Millo, senatore del Regno, cessa dalla carica di Regio commissario straordinario per il porto di Napoli lasciandone la temporanea reggenza al colonnello di porto comm. Francesco Pasciuto, direttore marittimo e comandante del porto di Napoli.

Al colonnello Pasciuto competerà l'annua indennità prevista dall'art. 1 del R. decreto-legge 25 settembre 1924, n. 1602.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 3 gennaio 1926.

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — CIANO — FEDERZONI — VOLPI — GIURIATI.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 gennaio 1926.
Atti del Governo, registro 244, foglio 270. — FAINI.

Numero di pubblicazione 323.

REGIO DECRETO 13 dicembre 1925, n. 2496.

Erezione in Ente morale del Fondo di previdenza Ignazio Grün per gli operai della Società anonima « Latte condensato lombardo », in Milano.

N. 2496. R. decreto 13 dicembre 1925, col quale, sulla proposta del Ministro per l'economia nazionale, viene eretto in Ente morale il Fondo di previdenza Ignazio Grün per gli operai della Società anonima « Latte condensato lombardo », con sede in Milano (già Società anonima « Latteria Locate Triulzi »), con sede ivi) e ne è approvato lo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: ROCCO.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 gennaio 1926.

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1926.

Approvazione di tariffa della Società anonima « Atlante », con sede in Milano, per l'assicurazione sulla durata della vita umana.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473;
Visto il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, che modifica i citati decreti-legge;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;
Considerato che con decreti Ministeriali 19 settembre 1925 e 26 dicembre 1925 la Società italiana di assicurazioni e riassicurazioni, anonima « Atlante », capitale sociale lire 15,000,000, versato L. 5,450,000, sede in Milano, è stata autorizzata ad esercitare le assicurazioni e le riassicurazioni sulla durata della vita umana, e sono state approvate le condizioni generali di polizza ed alcune tariffe di premi;
Vista la domanda della Società intesa ad ottenere l'approvazione della tariffa di premi per un nuovo tipo di contratto;
Viste le basi tecniche e le tariffe dei premi puri;

Decreta:

Articolo unico.

E' approvata nel testo debitamente autenticato, la seguente tariffa dei premi lordi adottata dalla Società italiana di assicurazioni e riassicurazioni anonima « Atlante », capitale sociale L. 15,000,000, versato L. 5,450,000, con sede in Milano:

Tariffa 10-*bis* per l'assicurazione, in caso di premorienza dell'assicurato rispetto ad un termine prestabilito, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, di una rendita temporanea dello stesso importo pagabile sino al suddetto termine, e di un capitale decuplo del precedente pagabile alla scadenza del termine, verso un premio temporaneo dovuto sino al termine stesso, ma non oltre la morte dell'assicurato.

Roma, addì 28 gennaio 1926.

p. *Il Ministro*: PEGLION.

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1926.

Approvazione di tariffe per l'assicurazione sulla vita umana, della « Società cattolica di assicurazione » con sede in Verona.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, concernenti l'esercizio delle assicurazioni, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473;
Visto il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, che modifica i precedenti;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;
Visti i decreti Ministeriali 12 luglio 1924, 13 febbraio 1925 e 19 settembre 1925, con i quali la « Società cattolica di assicurazione », anonima cooperativa con sede in Verona, venne autorizzata ad esercitare le assicurazioni sulla durata della vita umana e vennero approvate alcune tariffe e le relative condizioni di polizza;
Vista la domanda presentata dalla cooperativa predetta per ottenere l'approvazione delle condizioni di polizza e delle tariffe per altri contratti di assicurazione sulla vita umana;
Viste le basi tecniche e le tariffe dei premi puri e dei premi lordi;
Viste le condizioni di polizza;

Decreta:

Sono approvate, secondo gli esemplari debitamente autenticati, le seguenti tariffe dei premi lordi e le relative condizioni di polizza adottate dalla « Società cattolica di assicurazione », anonima cooperativa a capitale illimitato, con sede in Verona:

Tariffa « A u » per l'assicurazione a premio unico di rendita differita pagabile da un dato termine in caso di vita dell'assicurato, senza sostituzione dei premi pagati in caso di premorienza.

Tariffa « A c u » per l'assicurazione a premio unico di rendita differita pagabile da un dato termine, in caso di vita dell'assicurato, con restituzione dei premi pagati in caso di premorienza.

Roma, addì 28 gennaio 1926.

p. *Il Ministro*: PEGLION.

DECRETO MINISTERIALE 28 gennaio 1926.

Autorizzazione al « Consorzio esercenti macellari » con sede in Firenze, ad esercitare l'assicurazione contro i danni del bestiame bovino da macello.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visti il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473;
Visto il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, che modifica i precedenti;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;
Vista la domanda in data 30 dicembre 1925 della Società anonima cooperativa « Consorzio esercenti macellari » con sede in Firenze, tendente ad ottenere l'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione contro i danni al bestiame da macello;
Considerato chè la Società è legalmente costituita;
Visto lo statuto sociale;
Considerato che la Società ha costituito, a termine dell'articolo 1, paragrafo X, del R. decreto-legge 15 aprile 1925, n. 440, la cauzione minima di L. 50,000 in buoni del Tesoro settennali;

Decreta:

Articolo unico.

La Società anonima cooperativa « Consorzio esercenti macellari », con sede in Firenze, capitale sociale illimitato, è autorizzata ad esercitare in Firenze l'assicurazione contro danni al bestiame bovino da macello.

Roma, addì 28 gennaio 1926.

p. *Il Ministro*: PEGLION.

DECRETO MINISTERIALE 27 giugno 1925.
Licenziamento dal servizio del volontario nella carriera degli ufficiali di pubblica sicurezza Minerva Luigi.

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la relazione in data 16 giugno 1925, dell'inchiesta eseguita in Lecce dall'ispettore generale di pubblica sicurezza Marroni comm. Narciso, dalla quale risulta che il volontario nella carriera degli ufficiali di pubblica sicurezza Minerva Luigi ha conseguito la nomina al predetto posto producendo un certificato di licenza liceale rilasciato dal Regio liceo-ginnasio Palmieri di Lecce a tale Minerva Vincenzo, di Vito, nato a Tricase (Lecce) il 4 giugno 1884, certificato che è stato successivamente alterato essendosi in esso, fra l'altro, cancellato il nome Vincenzo e sostituito col nome Luigi e cancellata la data 4 giugno 1884, sostituendola con l'altra 6 marzo 1893;

Ritenuto che senza l'alterazione e l'uso di tale documento il predetto volontario non avrebbe potuto conseguire la nomina al posto attuale, in quanto che per l'ammissione al concorso, in seguito al quale il Minerva fu nominato volontario nella carriera degli ufficiali di pubblica sicurezza, occorreva, giusta il R. decreto-legge 20 marzo 1924, n. 593, aver conseguita la licenza liceale o di istituto tecnico;

Visto l'art. 54 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960;

Decreta:

Il volontario nella carriera degli ufficiali di pubblica sicurezza Minerva Luigi è licenziato dal servizio a decorrere dal 1° luglio 1925, salva l'eventuale azione penale, per avere conseguito la nomina al predetto posto producendo un documento falso.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 27 giugno 1925.

Il Ministro: FEDERZONI.

DECRETI PREFETTIZI:
Proroga di poteri dei Commissari straordinari di Rubiana e di Sant'Agata di Militello.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI TORINO

Veduto il R. decreto 8 ottobre 1925, col quale venne sciolto il Consiglio comunale di Rubiana;

Ritenuto che il Commissario straordinario non ha ancora potuto completare la sistemazione delle finanze comunali e dei pubblici servizi;

Veduta la legge comunale e provinciale, testo unico 4 febbraio 1915, n. 148, modificata con R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

Il termine per la ricostituzione del Consiglio comunale di Rubiana è prorogato di tre mesi con decorrenza dal 31 gennaio 1926.

Torino, addì 25 gennaio 1926.

Il Prefetto: D'ADAMO.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI MESSINA

Visto il R. decreto 8 ottobre 1925, con il quale veniva sciolto il Consiglio comunale di Sant'Agata di Militello e nominato Regio commissario il cav. Benedetto Caputo;

Visto che il predetto assunse le funzioni in data 26 ottobre 1925;

Ritenuto non potersi allo stato odierno indire i comizi per la ricostituzione della ordinaria Amministrazione non essendo stati ancora sistemati al completo l'amministrazione, gli uffici ed i servizi;

Visto il testo unico della legge comunale e provinciale ed il relativo regolamento;

Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2839;

Decreta:

I poteri del Commissario Regio del comune di Sant'Agata di Militello sono prorogati di tre mesi a partire dal 26 gennaio 1926.

Messina, addì 25 gennaio 1926.

Il Prefetto: PORRO.

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Modificazione dello statuto del Consorzio di scolo di Roncoferraro (Mantova).

Con decreto Ministeriale n. 157, del 30 gennaio 1926, il Ministero dei lavori pubblici ha approvato i criteri di classifica deliberati il 22 marzo 1925 dall'assemblea generale del Consorzio di scolo di Roncoferraro (Mantova). Tali criteri sostituiscono quelli indicati all'art. 72 dello statuto consorziale.

Ampliamento del comprensorio del Consorzio di scolo Cavo Comune e Cavezzo.

Con decreto Ministeriale n. 8998/140 del 30 gennaio 1926, il Ministero dei lavori pubblici ha ampliato il comprensorio del Consorzio di scolo Cavo Comune e Cavezzo in provincia di Mantova, ed in conseguenza ha modificato l'art. 1 dello statuto consorziale.

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione. — 3ª Pubblicazione — (Elenco n. 24).

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre che dovevano invece intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. N. 5 %	27437	400 —	Maestri-Molinari Francesco fu *Bonaventura-Pietro*, dom. in Montevideo (*Brasile*).	Maestri-Molinari Francesco fu *Pietro*, dom. in Montevideo (*Uruguay*).
3.50 % (1906) Ricevuta rilasciata il 10 gennaio 1925 della R. Tesoreria Prov. di Novara.	1120	Cap. 30,000 —	Tartaglini *Antonio* fu Francesco.	Tartaglini *Battista detto Antonio* fu Francesco.
3.50 %	489701	94.50	Gioia *Annunziata* di Giuseppe-Antonio, minore emancipata sotto la curatela del marito *Targiani* Antonio, dom. a Castelluccio Inferiore (Potenza), vincolata.	Gioia *Maria-Annunziata* di Giuseppe-Antonio, minore emancipata sotto la curatela del marito *Targiano* Antonio, dom. a Castelluccio Inferiore (Potenza), vincolata.
»	754038	17.50	Catalano Concetta di Alfonso, *nubile*, dom. in Napoli; con usufrutto vitalizio ad Amalfitano *Maria-Teresa* fu Giovanni, nubile, dom. in Napoli.	Catalano Concetta di Alfonso, *minore sotto la tutela legale del padre*, dom. a Napoli; con usufrutto vitalizio ad Amalfitano *Teresa* fu Giovanni, nubile, dom. a Napoli.
Cons. 5 %	54574	210 —	*Macarelli* Ofelia fu Pietro, moglie di Ferrari Nicola, dom. a Bologna.	*Maccarelli* Ofelia fu Pietro, moglie ecc. come contro.
»	206034	125 —	Sica Angelo, Domenico e Pasquale di Nicola, minori sotto la patria potestà del padre, dom. a Giffoni Valle Piana (*Palermo*); con usufrutto vitalizio e Sica *Rosa* fu Vincenzo, vedova di Sica Domenico, dom. in Giffoni Valle Piana (Salerno).	Sica Angelo, Domenico e Pasquale di Nicola, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Giffoni Valle Piana (*Salerno*); con usufrutto vitalizio a Sica *Maria-Rosa* fu Vincenzo, vedova ecc. come contro.
»	76575	470 —	Peccerillo Domenico di Vincenzo, dom. a Casapulla (Caserta).	Peccerillo Domenico di Vincenzo, *minore sotto la patria potestà del padre*, dom. come contro.
»	137410	35 —	Gualdi *Giuditta* fu Enrico, vedova di Loy Luigi, dom. in Roma.	Gualdi *Adelaide-Giuditta* fu Enrico, vedova, ecc. come contro.
»	220330	170 —	Manzi Rosa fu Giorgio, vedova di Celoria Giovanni, dom. a Milano; con usufrutto vitalizio a Porta *Giuseppina* fu Luigi, nubile, dom. a Milano.	Manzi Rosa fu Giorgio, vedova di Celoria Giovanni, dom. a Milano; con usufrutto vitalizio a Porta *Anna-Maria-Giuseppina* fu Luigi, nubile, dom. a Milano.
»	220331	165 —	De Luigi Carlo fu Francesco, dom. a Milano; con usufrutto vitalizio a Porta *Giuseppina* fu Luigi, nubile, dom. a Milano.	De Luigi Carlo fu Francesco, dom. a Milano; con usufrutto vitalizio a Porta *Anna-Maria-Giuseppina* fu Luigi, nubile, dom. a Milano.
3.50 %	743890	87.50	Bisso *Giulia* fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Cavanna Clelia fu Giovanni, vedova Bisso, dom. in Genova.	Bisso *Maria-Giulia-Gemma* fu Antonio, minore, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, 2 gennaio 1926

Il direttore generale: CIRILLO.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

ISPETTORATO GENERALE DEL CREDITO E DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE

Bollettino N. 21

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 29 gennaio 1926

	Media		Media
Parigi	93 57	Belgio	112 83
Londra	120 508	Olanda	9 965
Svizzera	478 58	Pesos oro (argentino)	23 30
Spagna	351 18	Pesos carta (argent.)	10 275
Berlino	5 911	New-York	24 774
Vienna (Shilling)	3 49	Russia	127 537
Praga	73 70	Belgrado	43 90
Dollaro canadese	24 78	Budapest (Pengkos)	4 36
Romania	11 —	Oro	478 02

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso.

CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	70 775
	3.50 % » (1902)	63 75
	3.00 % lordo	42 65
	5.00 % netto	91 825
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	67 70

Bollettino N. 22

CORSO MEDIO DEI CAMBI

del giorno 30 gennaio 1926

	Media		Media
Parigi	93 71	Belgio	112 925
Londra	120 627	Olanda	9 965
Svizzera	478 53	Pesos oro (argentino)	23 36
Spagna	350 77	Pesos carta (argent.)	10 275
Berlino	5 915	New-York	24 816
Vienna (Shilling)	3 497	Russia	127 662
Praga	73 60	Belgrado	43 90
Dollaro canadese	24 792	Budapest (Pengkos)	4 36
Romania	10 90	Oro	478 83

Media dei consolidati negoziati a contanti.

Con godimento in corso.

CONSOLIDATI	3.50 % netto (1906)	70 60
	3.50 % » (1902)	64 —
	3.00 % lordo	42 65
	5.00 % netto	91 75
	Obbligazioni delle Venezie 3.50 %	67 875

BANDI DI CONCORSO

MINISTERO DELL'AERONAUTICA

Concorso per titoli a 19 posti di ufficiale inferiore nella categoria automobilisti dell'arma aeronautica (ruolo specializzati) e nella categoria assistenti tecnici del corpo del Genio aeronautico (ruolo specializzati).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO PER L'AERONAUTICA

Visto il R. decreto 28 marzo 1923, n. 645;
Visti i decreti Commissariali 22 e 24 agosto 1924;
Visto il R. decreto-legge 4 maggio 1925, n. 627;
Visto il R. decreto-legge 10 maggio 1925, n. 1150;
Visto il R. decreto-legge 30 agosto 1925, n. 1513;
Di concerto col Ministro per le finanze;

Decreta:

E' approvata l'annessa notificazione di concorso per titoli per n. 19 posti da ufficiale inferiore nella categoria automobilisti dell'arma aeronautica (ruolo specializzati) e nella categoria assistenti tecnici nel corpo del Genio aeronautico (ruolo specializzati) secondo la ripartizione qui di seguito indicata.

CATEGORIE	Capitani	Subalterni	Totali
Automobilisti	—	3	3
Assistenti tecnici	4	12	16
Totale	4	15	19

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per il visto e la registrazione

Roma, addì 25 settembre 1925.

Il Sottosegretario di Stato:
A. BONZANI.

Il Ministro per le finanze:
VOLPI.

Notificazione di concorso.

Art. 1.

E' aperto un concorso per titoli per n. 19 posti da ufficiale inferiore nella categoria automobilisti dell'arma aeronautica (ruolo specializzati) e nella categoria assistenti tecnici del corpo del Genio aeronautico (ruolo specializzati) secondo la ripartizione qui di seguito indicata.

CATEGORIE	Capitani	Subalterni	Totali
Automobilisti	—	3	3
Assistenti tecnici	4	12	16
Totale	4	15	19

Art. 2.

La carriera degli ufficiali predetti è limitata al grado di capitano.

Gli stipendi e le indennità sono quelli stabiliti dal R. decreto-legge 11 novembre 1923, n. 2395, e successive modificazioni.

Art. 3.

Potranno essere ammessi al concorso gli ufficiali del Regio esercito e della Regia marina, sia in servizio attivo permanente che delle categorie in congedo dal grado di sottotenente incluso al grado di capitano incluso che alla data del 1° gennaio 1926 abbiano compiuto il 32° ed il 39° anno di età rispettivamente se concorrenti ai gradi di subalterno o di capitano e non abbiano superato gli anni 50: salvo le eccezioni di cui al successivo articolo.

A parità di merito sarà titolo di preferenza il servizio comunque prestato in aeronautica.

Art. 4.

Gli ufficiali in servizio attivo permanente e in congedo provenienti dai sottufficiali, che hanno percorso tutta la loro carriera in servizio aeronautico dal grado di soldato o di marinaio fino alla data del presente decreto possono essere ammessi in deroga ai limiti di età di cui al precedente articolo.

Art. 5.

I concorrenti devono possedere la incondizionata idoneità fisica al servizio militare, da accertarsi prima della nomina mediante visita medica.

Da tale accertamento sono esenti i concorrenti che alla data della presente notificazione, si trovano in attività di servizio.

Art. 6.

Le domande, redatte in carta da bollo da L. 3 dovranno pervenire al Ministero dell'aeronautica - Direzione generale del personale militare e delle scuole - entro 30 giorni dalla data di pubblicazione della presente notificazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, corredata dai seguenti documenti:

a) copia dell'atto originale di nascita debitamente legalizzato;

b) certificato di stato libero, in data non anteriore al 30 novembre 1925, oppure, se ammogliato, copia dell'atto di matrimonio civile;

c) certificato generale del casellario, anteriore di non più di tre mesi alla data della presentazione della domanda, rilasciato dal competente Tribunale civile e penale, vidimato dal presidente del Tribunale;

d) copia conforme dello stato di servizio militare, autenticata dall'autorità competente;

e) titoli di studio posseduti in originale o in copia debitamente autenticata;

f) speciali titoli che i concorrenti stimino opportuno di esibire con particolare riferimento al servizio prestato nell'Aeronautica;

g) ricevuta dell'ufficio del registro da cui risulti l'effettuato pagamento della tassa di concorso di L. 25 stabilita dal R. decreto 10 maggio 1924, n. 1173.

I concorrenti che alla data della presente notificazione si trovino in attività di servizio sono esenti dal presentare i documenti di cui alle lettere a), b), c).

Le domande degli ufficiali in effettivo servizio dovranno pervenire al Ministero dell'aeronautica per il tramite del rispettivo Ministero.

Art. 7.

Il Ministero si riserva il diritto di assumere informazioni di qualsiasi genere sugli aspiranti nel modo che crederà più opportuno indipendentemente dai documenti presentati e si riserva altresì il diritto di escludere dal concorso senza indicarne il motivo coloro le cui informazioni non risultassero ottime sotto ogni riguardo.

Avverso tali esclusioni non è ammesso alcun gravame.

Art. 8.

Una Commissione composta da:

un generale di divisione o di brigata aerea, presidente;
un colonnello del Genio aeronautico, membro,
un ufficiale superiore dell'arma aeronautica, membro;
un ufficiale superiore del genio aeronautico, membro;
un ufficiale superiore del corpo di commissariato, membro;
un capitano, segretario senza voto;

procederà all'esame delle domande e dei titoli ed alla formazione delle graduatorie per ogni grado e categoria.

Art. 9.

I candidati risultati idonei verranno assunti con il proprio grado e nella categoria prescelta, in relazione ai posti disponibili di cui all'art. 1 della presente notificazione e nella successione decrescente delle rispettive classifiche di graduatoria risultanti dall'applicazione della formula:

Classifica di graduatoria $= A + E + G + M$,

ove i simboli stanno ad indicare:

A, l'anzianità di servizio prestato allo Stato dopo compiuto il 18° anno di età, espressa in mesi interi, trascurandone le frazioni;

E, l'età del concorrente al 31 dicembre 1925 espressa in mesi interi trascurandone le frazioni;

G, il merito di guerra ed aeronautico risultante dall'applicazione della seguente tariffa:

a) per ogni campagna di guerra, punti 6;

b) per ogni medaglia al valore militare, punti 18, 12 e 6 rispettivamente se d'oro, d'argento o di bronzo;

c) per ogni croce di guerra, punti 3;

d) per servizi speciali aeronautici di guerra: 1 punto da 0 a 10 da assegnarsi per votazione su giudizio della Commissione;

e) per servizi aeronautici di pace: I punto da 0 a 5 da assegnarsi per votazione su giudizio della Commissione;

M, il punto di merito professionale espresso in punti da 60 incluso a 100 incluso, per votazione, su giudizio della Commissione in base all'esame dei titoli di studio, degli incarichi tenuti e dei meriti professionali acquisiti dai concorrenti

A parità di classifica di graduatoria, la preferenza è data al candidato che ha prestato comunque servizio in aeronautica ed ancora a parità di classifica al candidato di maggiore età.

Art. 10.

I candidati idonei che risultassero esuberanti ai posti disponibili del proprio grado e della categoria prescelta, saranno esclusi dall'ammissione salvo le facoltà all'Amministrazione di nominare nel grado inferiore un maggior numero di ufficiali corrispondente all'eventuale deficienza nel grado superiore.

Il candidato ha la facoltà di rinunciare, entro il decimo giorno dalla comunicazione dell'esito del concorso, al posto assegnatogli.

Roma, addì 25 settembre 1925.

Il Sottosegretario di Stato per l'aeronautica: A. BONZANI.

MINISTERO DELL'ECONOMIA NAZIONALE

Proroga della scadenza del concorso per 4 posti di tecnico (personale subalterno) presso le scuole agrarie medie specializzate.

IL MINISTRO PER L'ECONOMIA NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 31 ottobre 1925 (registrato alla Corte dei conti il 28 novembre successivo, registro 8, Economia nazionale, foglio 244) con il quale venne bandito il concorso per 4 posti di tecnico (personale subalterno) nel ruolo delle Regie scuole agrarie medie, da destinarsi alle Scuole stesse specializzate;

Ritenuta l'opportunità di prorogarne la scadenza;

Decreta:

La scadenza del concorso per 4 posti di tecnico (personale subalterno) da destinarsi presso le Scuole agrarie medie specializzate, bandito con il citato decreto Ministeriale 31 ottobre 1925, è prorogata dal 31 dicembre 1925 al 28 febbraio 1926.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 9 gennaio 1926.

p. *Il Ministro:* PEGLION.

TOMMASI CAMILLO *gerente*

Roma — Stabilimento Poligrafico dello Stato